

**STATUTO
DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANA (S.A.S.T.)
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**TITOLO 1
COSTITUZIONE, SEDE, FINALITA', MARCHIO E LIBRI
SOCIALI**

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

È costituito in ottemperanza all'art. 18 dello Statuto e del Regolamento Generale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito C.N.S.A.S.), oltre che nel rispetto del Codice Civile, l'associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Toscana (di seguito S.A.S.T.)" Servizio regionale del C.N.S.A.S.

Il S.A.S.T., ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, è un'Organizzazione di Volontariato (O.d.V.), Ente del Terzo Settore (E.T.S.), che agisce ai sensi del presente Statuto, delle leggi nazionali e in attuazione dei principi generali degli ordinamenti giuridico.

Essa adotta la denominazione "**Soccorso Alpino e Speleologico Toscana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico o.d.v.**", che potrà utilizzare la seguente denominazione abbreviata: Soccorso Alpino e Speleologico Toscana (S.A.S.T.) con il marchio collettivo del C.N.S.A.S., ovvero S.A.S.T. – C.N.S.A.S., oppure S.A.S.T.

La sede legale è posta in Firenze (FI), in Via del Mezzetta n. 2/m.

Il S.A.S.T. è costituito a tempo indeterminato.

L'eventuale modifica della sede legale non comporta l'aggiornamento dello Statuto se la stessa rimane collocata nella regione Toscana.

Il S.A.S.T., in base alle vigenti norme di legge si dota del presente Statuto, di un Regolamento generale e dei Regolamenti per la disciplina di specifiche funzioni ed attività, nel rispetto delle norme e delle disposizioni di cui allo Statuto ed ai Regolamenti nazionali del C.N.S.A.S.

Art. 2 - Finalità d'istituto

Il S.A.S.T. esercita attività di pubblico servizio ed un servizio di pubblica utilità, perseguendo finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo primario di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile così come espressamente previsto dalle normative nazionali, fra cui si richiamano la Legge 26 gennaio 1963, n. 91; la Legge 24 dicembre 1985, n. 776; la Legge 18 febbraio 1992 n. 162; la Legge 21 marzo 2001, n. 74; la Legge 27 dicembre 2002, n. 289; il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97; il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. e i. e la Legge 11 agosto 2018, n. 96 e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in via principale a favore di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettere b) "prestazioni sanitarie" e y) "attività di protezione civile" del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Fra gli scopi e le finalità del S.A.S.T. sono richiamati in particolare, quelli indicati nei punti seguenti:

a) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e	
non sanitario degli infortunati, dei pericolanti e dei soggetti in imminente pericolo di vita, nonché di quelli a rischio evolutivo sanitario, dei dispersi e degli scomparsi; il recupero ed il trasporto dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, nazionale ed internazionale in stretta collaborazione con il Sistema di emergenza-urgenza sanitaria delle Regioni e delle Province autonome per le quali lo stesso C.N.S.A.S. rappresenta “riferimento esclusivo” per l’attuazione del soccorso sanitario ai sensi dell’art. 2, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74; b) effettuare, quale struttura regionale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali. c) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell’ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall’Assemblea nazionale e regionale, dalla Direzione nazionale e regionale dalle Scuole nazionali e regionali del C.N.S.A.S.; d) curare, per quanto di competenza, la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001, n. 74; e) espletare attività di prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio nazionale; f) creare, implementare, sviluppare tecniche e tecnologie, materiali ed attrezzature, dispositivi di vario genere e natura espressamente rivolti a potenziare ed ottimizzare la propria attività; g) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti nazionali e locali, con soggetti pubblici e privati, per il raggiungimento delle finalità d’istituto di cui ai punti precedenti, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, protocolli e atti di indirizzo; h) aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali che non siano in contrasto con le finalità di cui ai punti precedenti e che non ne limitino l’autonomia. Il S.A.S.T. attua quanto previsto nei punti precedenti attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio sanitario regionale, con le strutture della Protezione civile regionali, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati. 5. L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra richiamate e coerenti sia con le finalità sia con le attività di interesse generale dell’associazione. 6. Sarà cura della Direzione nazionale definire la tipologia e le modalità di attuazione delle richiamate attività.	

Art. 3 - Raccolta fondi

Il S.A.S.T., nel perseguimento dei propri obiettivi e finalità, può effettuare, altresì, iniziative di vario genere allo scopo di finanziare le attività di interesse generale richiamate al precedente articolo, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il S.A.S.T. inoltre, provvede alla raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Art. 4 - Marchio

Il S.A.S.T. adotta il marchio registrato costituito dalla locuzione CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, il cui utilizzo è disciplinato dai diritti acquisiti con la registrazione dello stesso, oltre che dal Regolamento generale e dal Regolamento di utilizzo del marchio del C.N.S.A.S.

Il S.A.S.T. può adottare un proprio marchio del tutto conforme a quello del C.N.S.A.S. con l'eventuale iscrizione della dicitura "Toscana" o "Soccorso Alpino e Speleologico Toscana".

Art. 5 - Libri sociali

Il S.A.S.T., nel rispetto della legislazione sulla privacy, anche in formato elettronico, detiene ed aggiorna periodicamente:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;
- c) il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;
- d) il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo;

Il socio ha diritto di accedere agli atti predetti ed a quelli degli organi e organismi che compongono il Servizio regionale. A tal fine il socio deve produrre istanza in forma scritta, contenente la motivazione e l'uso che ne intende fare e trasmettendo a mezzo raccomandata A/R, a mano o PEC. Il S.A.S.T. risponde entro 30 giorni dall'atto di ricezione della richiesta.

TITOLO 2 SOCI

1. I soci del CNSAS, attraverso il sistema di rappresentanza di cui al TITOLO 5, determinano le scelte di indirizzo strategiche e gli obiettivi funzionali al raggiungimento delle finalità d'istituto e all'assolvimento degli obblighi di legge del Corpo, eleggendone gli organi.

2. I Soci volontari sono persone fisiche che, una volta superate le prove di selezione eventualmente previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, svolgono in maniera continuativa l'attività prevalente di volontariato in nome e per conto del CNSAS principalmente a favore di terzi.

Art. 7 - Requisiti di ammissione del socio

1) Può presentare richiesta di ammissione colui che sia in possesso dei seguenti requisiti previsti dallo Statuto del C.N.S.A.S.:

- a) maggiore età;
- b) non aver superato il 45° anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale del S.A.S.T.;

c) iscrizione al C.A.I. in corso di validità;

d) non aver subito condanne passate in giudicato come declinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.;

e) superamento delle prove di selezione qualora previste dai Piani formativi nazionali;

f) idoneità prevista dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. che disciplina in dettaglio le modalità di ammissione e permanenza del socio nel C.N.S.A.S.;

2) La Direzione regionale delibera l'ammissione del socio. L'eventuale delibera di diniego viene comunicato all'interessato entro 15 giorni e deve contenere le risultanze previste dalla lettera e) del presente articolo.

Art. 8 - Diritti e doveri del Socio

1. È socio colui che, condividendo lo spirito solidaristico del Corpo, le sue finalità istituzionali, il rapporto e il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi, accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbia ottenuto l'iscrizione nel libro dei soci.

2. Il socio è inquadrato in Servizi regionali o Servizi provinciali dove ha il domicilio prevalente ed opera di norma nella Zona – Delegazione di soccorso di riferimento.

3. La qualità di socio CNSAS decade in caso di mancata iscrizione, recesso o esclusione dal CAI, per dimissioni, per inattività, per inidoneità tecnica, per esclusione, o per limite di età fissato in 75 (settantacinque) anni.

4. La qualità di socio non è trasmissibile.

5. I soci sono suddivisi in:

- soci tecnici con limite di età fissato in 70 (settanta) anni;
- soci collaboratori.

6. È socio tecnico, il socio che, avendo superato le prove di selezione previste dai regolamenti delle Scuole di cui all'art. 5 della Legge 21 marzo 2001, n. 74 e dai Piani formativi nazionali là individuati, ne consegue e mantiene una delle qualifiche previste così come espressamente specificato nel Regolamento generale.

7. È socio collaboratore quel socio, che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche dei Piani formativi nazionali, fa parte del Corpo per compiti di supporto logistico, organizzativo e amministrativo con le funzioni esplicitate dal Regolamento generale.

8. Il socio ha diritto di elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi secondo quanto previsto dall'ordinamento interno del CNSAS.

9. Ha, inoltre, diritto:

- a) di partecipare alla vita associativa;
- b) essere informato delle attività promosse dal Corpo;
- c) operare in condizioni di sicurezza, ovvero conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposto a controllo sanitario e sorveglianza sanitaria;
- d) operare sotto la copertura di idonee polizze assicurative per gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale;
- e) ottenere, nei casi previsti dal Regolamento generale, il trasferimento ad altra struttura territoriale del CNSAS.

10. L'operato e la condotta del socio devono sempre conformarsi ai principi e agli obblighi di seguito indicati:

- a) svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dagli organi e loro delegati;
- b) considerare il rapporto ed il vincolo fiduciario tra soci, tra soci e organi quale

elemento fondante dell'appartenenza al Corpo;

c) aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti che gli vengono assegnati;

d) mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento interno del CNSAS, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;

e) controllare e mantenere in buono stato i dispositivi di protezione individuale e collettiva, le attrezzature ed i materiali che gli sono assegnati per esclusive ragioni di servizio, segnalando qualsiasi difetto al proprio organo di riferimento o al suo delegato;

f) partecipare, oltre che agli eventi previsti per il ruolo ricoperto nel CNSAS, anche alle attività organizzate dalle strutture territoriali di appartenenza;

g) partecipare agli eventi addestrativi previsti dai piani formativi di riferimento, con esclusione di quanti rivestono incarichi dirigenziali di Presidente nazionale, regionale o provinciale e rispettivi Vice e di Consigliere Nazionale;

h) astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificatamente stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale e da ogni ulteriore Regolamento, evitando qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;

i) non svolgere al di fuori del CNSAS, se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente Regionale, attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli obblighi di legge del Corpo; j) non intrattenere rapporti con gli organi di stampa, non diffondere informazioni riguardo a operazioni di soccorso né pubblicare foto di esercitazioni/addestramenti o di attività di soccorso, se non la mera condivisione di quanto pubblicato tramite i canali ufficiali di comunicazione del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale e provinciale. Le suddette funzioni di diffusione di informazioni ed immagini spettano esclusivamente ai membri della Direzione nazionale e di quelle regionali o provinciali, autorizzati a dare anche specifiche deroghe ai singoli soci, e agli uffici stampa del C.N.S.A.S.

Art. 9 - Status particolare del socio

1. Il socio deve prestare la propria attività in modo prevalentemente volontario e senza fine di lucro secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 74.

2. Il CNSAS, in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 3, comma 2 della Legge 21 marzo 2001, n. 74, può avvalersi di prestazioni derivate da lavoro subordinato, da collaborazioni coordinate e continuative o da lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri soci.

3. Il Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci del C.N.S.A.S. definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

Art. 10 – Incompatibilità e conflitto di interessi

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

a) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente Regionale, nonché i rispettivi vice, sono tra loro reciprocamente incompatibili;

b) le cariche di Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi vice sono, altresì, incompatibili con quelle del Collegio dei Probiviri, oltre che con i Direttori delle Scuole nazionali e regionali;

c) la carica di Presidente regionale è sempre incompatibile con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S., di cui all'apposito Regolamento per l'affidamento di incarico ai soci;

d) le cariche di Vice Presidente regionale, Delegato e Vice Delegato, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti in seno al C.N.S.A.S., identificate dal Regolamento di cui alla lettera c), sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. di cui al precedente punto, qualora queste risultino indennizzate;

e) il Regolamento per l'affidamento di incarichi ai Soci, disciplina in dettaglio le suddette incompatibilità ed il divieto di cumulo di cariche, oltre che l'ammontare delle indennità a vario titolo percepite. Il Regolamento disciplina, inoltre, la sussistenza di incompatibilità e conflitto di interessi delle predette cariche sociali e l'esercizio di attività lavorative e/o professionali esercitate al di fuori del C.N.S.A.S.;

f) eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale, fatto salvo che non riguardino i membri di quest'ultima, per la cui azione è espressamente prevista l'esclusiva funzione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO 3

STRUTTURA ORGANIZZATIVA S.A.S.T.

ASPIRANTI SOCCORRITORI, SOCCORRITORI GIOVANI, RICONOSCIMENTI PARTICOLARI

Art. 11 - Aspirante soccorritore

1. La richiesta di ammissione al S.A.S.T può essere preceduta da un periodo quale aspirante soccorritore.
2. Il richiedente, che detenga i requisiti di cui all'art. 7, assume la qualifica di aspirante soccorritore, la quale non comporta alcuna delle prerogative del socio, così come espressamente specificato nel Regolamento generale, fatti salvi gli obblighi addestrativi funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali per l'iscrizione quale socio e la copertura assicurativa.
3. Lo status di aspirante soccorritore può durare al massimo tre anni, terminati i quali deve assumere lo status di socio tecnico o collaboratore, ovvero essere cancellato dall'elenco degli aspiranti soccorritori

Art. 12 - Soccorritori giovani

1. Il S.A.S.T. può costituire al suo interno gruppi di soccorritori giovani, composti da giovani iscritti al CAI di età non inferiore ad anni 14 (quattordici) e non superiore ad anni 19 (diciannove), per formare e diffondere tra gli stessi i principi e i valori del volontariato ispiratori del C.N.S.A.S.
2. I soccorritori giovani devono essere assicurati con idonea polizza infortuni.

Art. 13 - Soccorritori emeriti

1. Il Presidente nazionale del C.N.S.A.S. può nominare soccorritore emerito del C.N.S.A.S., di propria iniziativa e/o su proposta del Presidente del S.A.S.T. quel soggetto che, all'atto della sua cessazione dai ruoli, si sia particolarmente distinto nell'espletamento del proprio servizio.
2. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale.
3. Il soccorritore emerito non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 14 - Soccorritori onorari

1. Può essere nominato soccorritore onorario del C.N.S.A.S. una persona fisica, un ente/associazione senza scopo di lucro, che si sia particolarmente distinta nel

sostegno del soccorso alpino e speleologico e dei suoi valori fondanti, a livello nazionale, regionale o provinciale.

2. La nomina avviene secondo modalità stabilite dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

3. Il soccorritore onorario non esercita i diritti e non è sottoposto ai doveri previsti per il socio, ma può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 15 - Soccorritori benemeriti

1. Può essere nominato soccorritore benemerito una persona fisica, un ente/associazione, senza scopo di lucro, che abbia fattivamente contribuito alle attività del C.N.S.A.S a livello nazionale, regionale o provinciale

2. La nomina avviene secondo modalità stabile dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

3. Il soccorritore benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali del Corpo.

Art. 16 – Organi

Sono Organi del S.A.S.T. l'Assemblea regionale, il Presidente regionale, la Direzione regionale, l'Organo di Controllo, il Revisore legale qualora nominato, ed eventualmente, il Presidente Regionale onorario.

Sono, altresì Organi del S.A.S.T. l'Assemblea di Stazione, il Capo Stazione e i rispettivi vice; Il Consiglio di Zona, il Delegato ed i rispettivi vice;

Art. 17 – Organizzazione regionale direttiva ed amministrativa

Il S.A.S.T. può individuare specifici settori di “attività funzionale” nelle aree della direzione, amministrazione, organizzazione e gestione complessiva del Servizio. Il Regolamento generale del C.N.S.A.S. ne individua puntualmente i settori, disciplinando in dettaglio le modalità di conferimento delle eventuali deleghe ai Consiglieri regionali, la nomina di eventuali Direttori, l'identificazione dei ruoli, delle mansioni, dei limiti d'azione e delle relative responsabilità.

TITOLO 4 ORGANI CENTRALI

Art.18 – Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano e deliberativo del S.A.S.T. L'Assemblea è composta dal Presidente, che la presiede, da non più di due Vice Presidenti di cui uno Vicario, dai Delegati e Vice Delegati, di cui uno vicario, dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari.

Compiti dell'Assemblea Regionale sono, in particolare:

- a) eleggere e revocare il Presidente regionale ed i Vice Presidenti;
- b) eleggere al suo interno, qualora la struttura regionale sia in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale, i membri aggiuntivi dell'Assemblea nazionale;
- c) approvare e modificare lo Statuto regionale, il Regolamento generale regionale ed i Regolamenti di settore di propria competenza;
- d) approvare i programmi generali di attività predisposti dalla Direzione Regionale;
- e) approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, tenuto conto dell'art. 32 e redatto come espressamente indicato all'art. 33;
- f) nominare e revocare i membri dell'Organo di Controllo e, laddove necessario,

del Revisore legale dei conti;

g) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e di beni mobili registrati;
h) ratificare l'istituzione o lo scioglimento di una Stazione; proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Delegazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono sempre vincolanti per la Direzione Regionale, per le Delegazioni e per le Stazioni. Gli associati possono assistere alle Assemblee regionali. Le ulteriori funzioni dell'Assemblea sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento del S.A.S.T.

Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo articolo 39. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica e di votazione delle Assemblee sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 19 – La Direzione Regionale.

La Direzione Regionale è l'organo esecutivo del S.A.S.T., è sempre formato da un numero dispari di rappresentanti ed è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e da un altro Vice Presidente se eletto, nonché dai Delegati e Vice Delegati vicari di ciascuna Zona - Delegazione.

La Direzione Regionale ha il compito di:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione delle linee di indirizzo e dalle deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale e dagli organi superiori;
- b) pianificare ed attuare i criteri generali di organizzazione del Servizio, anche mediante la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti approvati e/o ratificati dall'Assemblea regionale e laddove necessario, dalla Direzione nazionale;
- c) costituire le Scuole e le Commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità di istituto;
- d) predisporre il Bilancio Consuntivo ed il Bilancio Preventivo del S.A.S.T. da portare all'approvazione dell'Assemblea Regionale e predisporre e trasmettere i rendiconti economico finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale;
- e) proporre ai Soci, ovvero all'Assemblea regionale, le modifiche allo Statuto del Servizio e, preventivamente, sottoporle alla Direzione nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 40 dello statuto regionale;
- f) decidere in merito all'eventuale necessità di assunzione/licenziamento di dipendenti, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche fra i propri Soci, secondo le disposizioni del "Regolamento per l'affidamento incarichi ai soci";
- g) commissariare una Stazione, ovvero richiedere lo scioglimento di una Stazione;
- h) assumere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;
- i) svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge, nonché tutte le altre funzioni e disposizioni previste dall'apparato regolamentare nazionale, oltre che dallo statuto e dai regolamenti del S.A.S.T. Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dal successivo articolo 40. Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale.

Art. 20 – Presidente regionale e Vice Presidenti regionali

Il Presidente regionale è il rappresentante legale del S.A.S.T., ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni

dell'Assemblea nazionale, del Presidente nazionale e della Direzione nazionale, oltre che con quelle dell'Assemblea del S.A.S.T.

Il Presidente e i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea Regionale tra i soci S.A.S.T.

Qualora il Presidente del S.A.S.T. sia appartenente alla componente alpina, uno dei Vice Presidenti deve appartenere alla componente speleologica e, viceversa, nel caso in cui il Presidente sia appartenente alla componente speleologica.

Il Presidente è componente di diritto dell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.

Il Presidente regionale ha il compito di:

- a) convocare e presiedere di norma la Direzione regionale e l'Assemblea regionale e dare esecuzione alle delibere di entrambi gli Organi;
- b) sovrintendere all'organizzazione del servizio regionale, coordinando e dirigendo le attività addestrative e operative di competenza, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;
- c) dirigere le operazioni delle attività congiunte tra Delegazioni;
- d) firmare i contratti, le convenzioni, i protocolli e quant'altro atto che impegna il S.A.S.T. nei confronti dei propri soci e dei terzi;
- e) sovrintendere l'attività del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) sovrintendere e coordinare le attività delle Scuole regionali;
- g) sovrintendere e coordinare la formazione e l'attività operativa di elisoccorso;
- h) costituire secondo necessità commissioni tecniche e gruppi di lavoro, assumendone eventualmente la direzione ed il coordinamento;
- i) rappresentare il Servizio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti Locali e gli Organi dello Stato presenti sul territorio regionale o provinciale, anche allo scopo di stipulare convenzioni, protocolli operativi e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- j) avanzare richieste di finanziamento di progetti tesi allo sviluppo del Servizio regionale a Enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed Enti, previo nulla osta del Consiglio nazionale per quelli di carattere nazionale;
- k) curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, del Presidente e della Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;
- l) operare alle dirette dipendenze del Presidente nazionale nelle calamità di particolare rilievo o nelle attività che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S. quale struttura operativa nazionale ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera e) del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1;
- m) trasmettere alla Direzione nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli atti e le delibere che, ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale e di altri Regolamenti del C.N.S.A.S. devono essere visionate, approvate o ratificate in sede nazionale;
- n) aggiornare e trasmettere annualmente al Presidente Nazionale e alla Direzione Nazionale del C.N.S.A.S. tutti gli elenchi degli iscritti al C.N.S.A.S., oltre ai nominativi dei Soci di cui si propone la nomina a Soci emeriti o Soci onorari;
- o) provvedere a mantenere i contatti con gli organi di informazione e di stampa direttamente o a mezzo di persona di sua fiducia per quanto di rilevanza regionale;
- p) nominare i soci onorari e i soci benemeriti;
- q) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente in tutte le sue funzioni. Il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 21 – Presidente onorario

L'Assemblea regionale, su proposta della Direzione Regionale del S.A.S.T., può nominare Presidente onorario, quel socio che abbia ottenuto dimostrati meriti eccezionali per l'attività svolta in seno o a favore dell'associazione.

Il Presidente onorario può partecipare ai momenti aggregativi del Corpo.

Art. 22 – Organo di Controllo

- 1) L'Assemblea regionale del S.A.S.T, su proposta della Direzione Regionale, nomina con incarico triennale i membri dell'Organo di Controllo, scelti tra non soci del C.N.S.A.S., nel numero massimo di tre.
- 2) I membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e vengono nominati con incarico triennale dall'Assemblea Regionale del S.A.S.T. su proposta della Direzione Regionale del S.A.S.T. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico.
- 3) I compiti dell'Organo di Controllo sono quelli sanciti dal Codice Civile e, più in particolare, l'attività di controllo contabile ed amministrativo, oltre che l'effettuazione di quanto previsto dall'ordinamento di riferimento degli E.T.S. Enti del Terzo Settore.
- 4) Per i componenti dell'Organo di Controllo il S.A.S.T può stabilire un compenso, oltre ad un rimborso delle spese sostenute per le funzioni assolve.
- 5) Il Regolamento Generale del C.N.S.A.S. determina in dettaglio le modalità con cui opera l'Organo di Controllo.

Art. 23 – Revisore legale

- 1) L'Assemblea Regionale del S.A.S.T, su proposta della Direzione Regionale, nomina un Revisore legale dei conti con incarico triennale, scelto tra non soci del C.N.S.A.S. e non appartenente all'Organo di Controllo o, in alternativa, una società di revisione iscritta negli appositi registri, allorquando sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
- 2) Il Regolamento Generale del C.N.S.A.S. determina in dettaglio le modalità con cui opera il Revisore legale.

Art. 24 Collegio dei Probiviri

- 1) Come previsto dall'art. 26 dello Statuto del C.N.S.A.S., il Collegio dei Probiviri è un organo nazionale nominato in seno al C.N.S.A.S., composto da tre soci nominati dall'Assemblea nazionale col compito di effettuare il tentativo di conciliazione obbligatorio su controversie insorte tra i soci del C.N.S.A.S. o tra soci ed organi del C.N.S.A.S. o tra organi e strutture del C.N.S.A.S., con esclusione di ogni competenza sui procedimenti relativi alla perdita della qualità di socio ed a quelli disciplinari.
- 2) In caso di esito negativo della conciliazione le parti hanno facoltà di procedere secondo quanto disposto dal successivo art. 43 dello Statuto nazionale.
- 3) Il Collegio dei Probiviri svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal Regolamento Generale e dagli altri Regolamenti del C.N.S.A.S.

TITOLO 5 COMPONENTI DEL S.A.S.T.

Art. 25 – Componenti

- 1) La componente “alpina” e la componente “speleologica” del S.A.S.T., pur nella loro specificità tecnica, operano in completa sinergia e totale intesa per il raggiungimento comune delle finalità di cui all’art. 2.
- 2) Nel Regolamento generale del S.A.S.T. viene, altresì, disciplinata l’organizzazione regionale di entrambe le componenti anche allo scopo di garantire il massimo coordinamento, coinvolgimento ed interazione operativa.

TITOLO 6 ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 26 – Zone di soccorso - Delegazioni

- 1) Il territorio di pertinenza del S.A.S.T. è ricoperto da più Zone-Delegazioni di soccorso alpino e da una Zona-Delegazione di soccorso speleologico. Il numero ed i confini di competenza delle varie Zone di soccorso vengono stabiliti dalla Direzione regionale e sono sottoposti alla preventiva approvazione da parte della Direzione nazionale del C.N.S.A.S.

Art. 27 – Stazioni di Soccorso

- 1) I soci di ciascuna Delegazione del S.A.S.T. sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di soccorso composte da un minimo di 12 soci.
- 2) La Stazione detiene la competenza territoriale su uno o più comuni contermini. Una Stazione viene istituita, accorpata o sciolta dall’Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale.
- 3) L’Assemblea dei soci della Stazione elegge un Capo Stazione e un massimo di due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie, preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di competenza.
- 4) Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi articoli 39 e 40.
- 5) Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.
- 6) Le ulteriori funzioni dell’Assemblea di Stazione sono disciplinate dal Regolamento generale del S.A.S.T.

Art. 28 – Assemblea di Stazione

- 1) L’Assemblea di Stazione è sovrana per i propri ambiti di competenza. Questa è formata da tutti i Soci in organico alla Stazione. Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Capo Stazione, che la presiede o su richiesta di almeno un terzo dei soci ordinari.
- 2) Compiti principali dell’Assemblea sono:
 - a) eleggere il Capo Stazione e i Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie.
 - b) approvare i rendiconti finanziari preventivi e consuntivi della Stazione.
 - c) approvare l’organico di Stazione e i programmi di attività.
 - d) orientare il Capo Stazione su temi di specifica importanza dandogli mandato decisionale da riportare nell’Assemblea regionale.
- 3) Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi articoli 39 e 40 dello Statuto. Le

caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica dell'assemblea sono disciplinate dal regolamento generale.

Art. 29 – Capo Stazione

- 1) La Stazione è coordinata e diretta dal Capo Stazione che ne è anche istituzionalmente il responsabile ed il rappresentante.
- 2) Al Capo Stazione, che risponde in via diretta al Delegato ovvero al Presidente regionale, spetta:
 - a) il coordinamento complessivo dell'attività della Stazione;
 - b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;
 - c) dirigere le operazioni di soccorso nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;
 - d) mantenere nel territorio di propria competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, senza facoltà di stipulare atti in assenza di delega del Presidente regionale;
 - e) provvedere all'organizzazione dei Soci della Stazione in base alle precipe necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni di propria competenza e quelle degli Organi superiori;
 - f) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Stazione stessa a nome e per conto del C.N.S.A.S. - S.A.S.T.
 - g) predisporre e trasmettere annualmente alla segreteria regionale l'elenco aggiornato dei Soci della Stazione;
 - h) proporre al Presidente regionale i Soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soci Emeriti;
 - i) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.T. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il rendiconto;
 - j) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.
- 3) Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

Art. 30 – Consiglio di Zona

- 1) Nelle Delegazioni di soccorso si costituisce il Consiglio di Zona composto dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari di quella Zona, nonché dal Delegato di Zona e dai due Vice Delegati di cui uno vicario, secondo quanto anche previsto dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.
- 2) Le ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento del S.A.S.T.
- 3) Le modalità di convocazione, la verifica del numero legale ed i quorum delle deliberazioni sono regolate dai successivi articoli 39 e 40.
- 4) Le caratteristiche delle candidature e le modalità di gestione tecnica delle Assemblee di carattere elettivo sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 31 – Delegato di Zona

- 1) Al Delegato che presiede il Consiglio e che risponde in via diretta al Presidente regionale, spetta:
 - a) dirigere la complessiva attività della Zona e coordinare quella delle Stazioni;

b) pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza;

c) coordinare e dirigere le operazioni di soccorso, qualora si riscontrino limiti territoriali o operativi nelle Stazioni, nell'ambito delle convenzioni e dei protocolli operativi vigenti, oltre che in aderenza alle specifiche normative di riferimento e alle direttive degli organi superiori;

d) mantenere nella Zona di competenza i contatti ed i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su delega o procura del Presidente regionale;

e) rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del C.N.S.A.S.- S.A.S.T.

f) predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del S.A.S.T. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti funzionali alla formazione del bilancio;

g) trasmettere alla Direzione regionale le relazioni e le proposte deliberative volte ad ottimizzare la complessiva attività della Zona, ovvero del Servizio;

h) attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;

i) emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza.

2) I due Vice Delegati coadiuvano il Delegato in tutte le sue funzioni. Il Vice Delegato con funzioni vicarie lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega.

TITOLO 7 PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 32 – Patrimonio

1) Il patrimonio del S.A.S.T. è costituito:

a) mobili registrati e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo e acquisiti nei modi e nelle forme previste dalla legge;

b) dai contributi e finanziamenti pubblici ad esso destinati da leggi e provvedimenti;

c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, amministrazioni e persone fisiche e da convenzioni con gli stessi;

d) dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati;

e) dai proventi derivanti da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali;

f) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi.

2) Il S.A.S.T. così come previsto dalla vigente normativa, non può distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3) Il S.A.S.T. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4) In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il S.A.S.T., compatibilmente con la vigente normativa, devolve il patrimonio residuo al C.N.S.A.S., ovvero ad un Servizio regionale o provinciale purché iscritto al RUNTS o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 33 – Bilancio e scritture contabili. Bilancio sociale

- 1) L'esercizio finanziario del S.A.S.T. decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e il Bilancio Preventivo dell'associazione vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea regionale corredata dalla relazione dell'Organo di Controllo, per l'approvazione entro il 30 aprile e il 31 gennaio di ogni anno.
- 2) Su indicazione del Presidente, l'Assemblea Regionale decide sulla destinazione dell'eventuale risultato di esercizio, finalizzandolo espressamente agli scopi istituzionali del C.N.S.A.S., ivi incluse le eventuali attivazioni previste dallo specifico Regolamento modalità di attivazione del fondo di solidarietà regionale.
- 3) Il bilancio sociale del S.A.S.T. viene trasmesso al soggetto depositario del Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicato sul proprio sito internet ufficiale.

**TITOLO 8
DURATA CARICHE ELETTIVE**

Art. 34 – Durata cariche elettive e dimissioni

- 1) Tutte le cariche elettive hanno durata triennale e possono essere ricoperte anche per più mandati consecutivi.
- 2) Ogni socio, per ciascuna carica, può ricoprire per un numero massimo di quattro mandati consecutivi le cariche di: Capo Stazione, Delegato, Presidente regionale e rispettivi vice.
- 3) Le cariche di cui sopra, possono essere conseguite possedendo o avendo conseguito una delle qualifiche tecniche previste dai Piani Formativi in applicazione alla Legge 21 marzo 2001, n. 74.
- 4) I membri dell'Organo di Controllo possono durare in carica per tre mandati consecutivi.
- 5) Il mandato della carica si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista. Decorso tutti i mandati previsti per le rispettive cariche non è consentita la candidatura per la medesima carica se non è decorso un periodo di almeno tre anni. In caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni subentra sempre il vice con funzioni di vicario.
- 6) Le elezioni in caso di dimissioni o termine del mandato devono essere previste per tutte le cariche, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza naturale, ad esclusione del Presidente regionale e dei suoi vice per il quale il termine è fissato in 60 (sessanta) giorni. In caso di dimissioni del titolare, il vice che subentra nell'incarico decade comunque alla scadenza naturale del mandato di ciascuna rispettiva carica.
- 7) Il Regolamento generale del C.N.S.A.S. stabilisce, inoltre, altre caratteristiche delle cariche elettive.

TITOLO 9

**DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO,
SCIOGLIMENTO e PERSONALITA GIURIDICA**

Art. 35– Provvedimenti disciplinari

- 1) Il socio che si renda responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività del S.A.S.T. o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso S.A.S.T., a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato attraverso l'applicazione di uno dei seguenti provvedimenti: richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli ed esclusione dal C.N.S.A.S. secondo quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal Regolamento affidamento incarico ai soci del C.N.S.A.S., oltre che dal presente Statuto.

Art. 36 – Commissariamento

- 1) In casi particolarmente gravi che coinvolgono l'insieme dell'attività di una Delegazione o di una Stazione è possibile la nomina di un Commissario dotato di specifici poteri, i cui compiti e durata sono disciplinati dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.
- 2) Il commissariamento di una Delegazione spetta alla Direzione nazionale mentre quello di una Stazione spetta alla Direzione regionale del S.A.S.T.

Art. 37 – Approvazione e modifiche dello Statuto

- 1) L'approvazione dello Statuto regionale e le sue eventuali modifiche devono essere deliberate dalla Assemblea regionale secondo quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto del C.N.S.A.S. oltre che dal presente Statuto.

Art. 38 – Scioglimento del S.A.S.T., delle Zone - Delegazioni e delle Stazioni

- 1) L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. può disporre lo scioglimento del S.A.S.T. qualora lo stesso si renda responsabile di gravissime e reiterate condotte che rendano impossibile la prosecuzione delle attività dello stesso in applicazione al vigente ordinamento di riferimento, ovvero danneggiano in forma grave ed irreparabile gli interessi ed il buon nome del C.N.S.A.S.
- 2) Lo scioglimento di una Zona - Delegazione è deliberato dalla Direzione nazionale su richiesta della Direzione regionale del S.A.S.T.
- 3) Lo scioglimento di una Stazione è deliberato dall'Assemblea regionale del S.A.S.T. su proposta della Direzione regionale del S.A.S.T.
- 4) Per la devoluzione del patrimonio del S.A.S.T. si applica quanto previsto dall'art. 32, comma 4.

TITOLO 10

**MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DEL S.A.S.T. NUMERO LEGALE E
QUORUM DELLE DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI DEL S.A.S.T.**

Art. 39 –Assemblea regionale e Assemblea di Stazione

- 1) Le Assemblee sono convocate con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta trasmissione, la cui spedizione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data della convocazione della riunione. Nei casi di motivata urgenza l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere

l'indicazione della data, del luogo e dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione là ove previsto. L'avviso deve, altresì, definire se trattasi di Assemblea ordinaria o straordinaria.

- 2) L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale da tenersi nell'apposito libro dei verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
- 3) Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta, al rispettivo Organo di riferimento.
- 4) Le Assemblee regionali e di Stazione ordinarie in prima convocazione sono legalmente costituite quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di seconda convocazione le assemblee ordinarie sono validamente costituite quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 5) L'Assemblea ordinaria di carattere elettivo è legalmente costituita solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed elegge con votazioni separate a scrutinio segreto le cariche di Presidente e dei Vice Presidenti che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti.
- 6) Le altre Assemblee ordinarie, ovvero anche il Consiglio di Zona di carattere elettivo, sono legalmente costituite solo in prima convocazione con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con votazioni separate a scrutinio segreto le rispettive cariche elettive che devono raggiungere metà più uno dei voti dei presenti, ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.
- 7) Nel caso di deliberazioni concernenti l'approvazione o la variazione statutaria l'Assemblea straordinaria è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.
- 8) Nel caso di deliberazioni concernenti lo scioglimento di una Stazione l'Assemblea regionale straordinaria è legalmente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.
- 9) L'Assemblea straordinaria delibera inoltre su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le variazioni statutarie.
- 10) È ammesso il voto per delega ad altro componente dell'Assemblea, ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.
- 11) La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da un decimo degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.
- 12) Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 40 – La Direzione regionale ed il Consiglio di Zona

- 1) La Direzione regionale e il Consiglio di Zona vengono convocati con le stesse modalità di cui all'articolo precedente, ma con preavviso di giorni sette. Le riunioni della Direzione regionale o del Consiglio di Zona possono essere svolte anche in video o teleconferenza.
- 2) In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono

presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

- 3) Nel caso di seconda convocazione la Direzione regionale o il consiglio di zona sono validi quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4) Nel caso di commissariamento di una Stazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.
- 5) È ammesso il voto per delega, ma ciascun componente non può avere più di una delega.
- 6) La convocazione della Direzione Regionale o del Consiglio di Zona può essere richiesta anche da metà più uno degli aventi diritto, ovvero è convocata dall'organo gerarchicamente superiore con le identiche modalità, ovvero dall'Organo di Controllo.
- 7) Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Art. 41 – Lodo arbitrale

- 1) Per qualunque controversia tra soci del C.N.S.A.S., tra soci ed organi del C.N.S.A.S. e tra stessi organi del C.N.S.A.S., esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio nazionale dei Probiviri, oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari, di perdita della qualità di socio e di scioglimento di un Servizio regionale e provinciale, di una Zona o di una Stazione, è esclusivamente ammesso ricorso ad un Collegio di arbitri che procede a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (C.p.c.).
- 2) La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del C.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.
- 3) Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

Art. 42 – Personalità giuridica

Il S.A.S.T. si dota di personalità giuridica di diritto privato.

Art. 43 – Norme transitoria

Il presente statuto del S.A.S.T. ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto del C.N.S.A.S. ottenuto il parere vincolante da parte della Direzione nazionale del C.N.S.A.S., successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea regionale, viene ratificato dalla stessa Direzione nazionale se conformi al predetto parere.

Art. 44 – Norme di rinvio

L'interpretazione autentica di una norma dell'ordinamento nazionale del CNSAS è rimessa alla Direzione nazionale, salvo interpretazioni riguardanti attribuzioni e poteri della Direzione nazionale per le quali è competente l'Organo di Controllo. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto, al Regolamento generale, al Regolamento disciplinare e al Regolamento affidamento incarico ai soci del C.N.S.A.S., oltre che alla vigente legislazione di riferimento.

Allegato Articolo 4

Logo S.A.S.T. - Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e Logo C.N.S.A.S. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico



LOGO REGIONALE - versione su sfondo giallo



LOGO REGIONALE - versione su sfondo trasparente



LOGO NAZIONALE - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

ALL'ORIGINALE FIRMATO: RINALDELLI STEFANO - EDOARDO
BONACA BONAZZI NOTAIO.